

alle L. 10.000 e che tali polizze non siano considerate, agli effetti del cumulo, nella determinazione del capitale massimo assicurabile nelle forme popolari normali e di cui è cenno nell'art. 3 par. 1 delle condizioni generali di polizza.

Dalle condizioni di polizza sarebbe poi tolta la parte che riguarda il rischio d'invalidità e la disoccupazione.

Il Consiglio,

Udita la relazione del Direttore Generale,
Preso atto del parere favorevole espresso dal Comitato Permanente in adunanza del 29 corr.;

Delibera di accogliere la proposta del Direttore Generale stesso per l'istituzione di una polizza popolare per le spese funerarie.

III. Affari Generali.

a. Erogazione per l'assistenza invernale.

Il Direttore Generale ricorda che nel decorso anno (vedi deliberazione del 29-12-1931) l'Istituto stanbiava la somma di un milione di lire per l'assistenza ai disoccupati durante l'inverno 1931-1932.